



Decreto Crescita: i nuovi limiti sulle detrazioni 36% e 55%

Il *bonus* fiscale sulle ristrutturazioni edilizie abitative passa dal 36% al 50%, con un limite massimo di spesa incrementato da €48.000 a €96.000.

La disposizione viene prevista dall'art.11 del Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n.83 del 22 giugno 2012) in vigore dal 26 giugno 2012 e, ad oggi, ancora in attesa della definitiva conversione in legge.

Con riferimento alla detrazione Irpef connessa con gli interventi destinati al recupero edilizio, si fa presente che, già con l'inserimento del nuovo articolo 16-*bis* del DPR n.917/86, ad opera del D.L. n.201/11 (art.4, D.L. n.201/01 convertito in L. n.214/11), era stato sancito il passaggio a regime, con decorrenza primo gennaio 2012, dell'agevolazione fiscale in commento.

Ora l'art.11, co.1 del D.L. n.83/12, stabilisce che:

- per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, la detrazione spettante del 36% connessa con gli interventi destinati al recupero edilizio degli immobili abitativi è elevata al 50%;
- il limite massimo di spesa agevolabile sale da €48.000 a €96.000.

Come si può notare, le modifiche veicolate dal decreto in questione sono dunque a termine, in quanto entrano in vigore dal giorno di pubblicazione del decreto (26 giugno 2012), e rimangono efficaci fino al 30 giugno 2013, per poi dal 1° luglio 2013 ritornare nella versione originaria prevista dall'art.16-*bis* del Tuir, così come introdotta dal "Decreto Monti" di inizio dicembre 2011.

Rimangono valide tutte le altre regole previste originariamente dalla Legge n.449/97, dalla rateazione in dieci rate all'elenco delle opere agevolabili.

Il principio di cassa e l'interrogazione parlamentare del 4 luglio 2012

Come è noto l'agevolazione fiscale riguardante gli interventi di recupero edilizio sugli immobili abitativi si applica nel rispetto del principio di cassa.

In particolar modo, per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche *on line*) da cui risultino:

- causale del versamento;
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale¹⁴.

Alla luce di quanto sopra esposto è quindi chiaro che la data di entrata in vigore della nuova norma risulta fondamentale per ottenere la detrazione maggiorata (dal 36% al 50%). A tal fine è, infatti, sufficiente aver pagato dal 26 giugno 2012.

¹⁴ Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere versate con altre modalità. Se il bonifico contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento (vedasi pag.14 - Guida alle ristrutturazioni edilizie, sito Agenzia delle Entrate - aggiornamento febbraio 2012).

Per quanto attiene poi, al tetto di spesa massimo agevolabile, passato da €48.000 a €96.000, poiché la modifica in questione avviene in corso d'anno, si può attingere ai chiarimenti forniti dall'[interrogazione parlamentare n.5/07249 del 4/7/12](#), secondo cui:

per il periodo d'imposta 2012	▶ spetta la detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di €48.000. Inoltre, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di €96.000 al netto delle spese già sostenute alla predetta data (nei limiti di €48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%);
per il periodo d'imposta 2013	▶ spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall'inizio del periodo di imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di €96.000, tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.

Gli ultimi chiarimenti sui bonifici

Fra gli elementi fondamentali per ottenere il *bonus* fiscale si segnala la necessaria regolarità del bonifico bancario o postale che deve essere compilato in modo tale che risulti anche la causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della legge.

In particolare nel bonifico devono risultare i seguenti estremi:

- ➔ L. n.449/97 per il 36%;
- ➔ L. n.296/06 per il 55%.

Nel merito di tali causali, alla luce delle novità introdotte con la norma inserita nel Decreto Sviluppo 2012 in commento, dovranno con molta probabilità essere aggiornate le nuove codifiche legate alle agevolazioni connesse con gli interventi edilizi, al fine di coordinare il tutto con le novità in vigore dal 26 giugno 2012.

Sul punto si attendono le urgenti istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza si ritiene corretto poter, fino a nuovo ordine, far riferimento alle vecchie causali.

Nella realtà operativa, spesso, si verificano problemi di ordine pratico connessi con la corretta applicazione delle norme agevolative in questione.

In particolar modo, è da verificare se la detrazione in argomento possa comunque essere accordata anche in caso di bonifico bancario incompleto.

Sul punto si registra la posizione non sempre costante dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo i principali interventi di prassi.

[C.M. n.95/E del 12/05/00](#)

DETRAZIONE DEL 41% - BONIFICO NON RIPORTANTE GLI ESTREMI DI LEGGE – CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ

“D. È possibile beneficiare della detrazione nel caso in cui il contribuente, pur avendo ottemperato a tutti gli adempimenti, si accorge ora che l'istituto di credito non ha riportato nel bonifico gli estremi della legge che ha diritto alla detrazione del 41%?”

R. Qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico bancario i riferimenti normativi della L. n.449/97, può ugualmente usufruire della detrazione del 41%, sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti ivi previsti”.

[R.M. n.300/E del 15/07/08](#)

IL BONIFICO INCOMPLETO NON SEMPRE PREGIUDICA IL 36%, CIÒ CHE CONTA È LA CHIARA RELAZIONE TRA SOMME VERSATE, FATTURE EMESSE E LAVORI ESEGUITI

“Dall'analisi dei documenti prodotti, infatti, si rileva la coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura.

Inoltre, in considerazione di quanto statuito in sentenza dal Tribunale di ..., si riscontra la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori. È, infatti, irrilevante che l'importo sia stato corrisposto soltanto al termine di una controversia giudiziaria in quanto, comunque, si riferisce a lavori di ristrutturazione, di per sé agevolabili; la somma sulla quale è possibile calcolare la detrazione sarà unicamente quella corrisposta all'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, al netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non pertinente.

Si ritiene, pertanto, che, in relazione alla fattispecie in questione, la carenza degli elementi richiesti per la compilazione del bonifico può considerarsi superata dal fatto che il condominio ha eseguito il pagamento in ossequio al disposto del giudice e che la somma corrisposta è stata versata a saldo delle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori.

Alla luce, quindi, delle osservazioni esposte, si ritiene che possa essere riconosciuta al contribuente la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il restauro della facciata condominiale, fermo restando, però, il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione di cui al D.M. n.41/9".

R.M. n.353/E del 07/08/08

AGEVOLAZIONE 36% ANCHE PER BONIFICO ON LINE INCOMPLETO

"In relazione alla fattispecie in esame, la scrivente ritiene che, ai fini della detrazione d'imposta in discorso, il bonifico on-line possa essere assimilato al bonifico tradizionale.

Ciò premesso, con riferimento al problema di natura tecnica segnalato, concernente il ridotto spazio a disposizione per l'indicazione della causale di versamento che non consente di riportare tutti i dati richiesti dall'art.1 del decreto n.41 del 18 febbraio 1998, la scrivente esprime l'avviso che tale circostanza non necessariamente precluda la possibilità di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art.1 della L. n.449/97.

Con C.M. n.95 del 12 maggio 2000, punto n. 2.1.3, infatti, è stato precisato che, qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può ugualmente usufruire della detrazione d'imposta sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti".

"Nel caso in esame, non essendo presenti nel bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita Iva del beneficiario del bonifico, si ritiene che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca.

Sulla base di tali informazioni la banca potrà infatti adempiere all'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dal decreto n.41/98."

R.M. n.55/E del 07/06/12

DETRAZIONE NEGATA (DAL 6 LUGLIO 2011) SE BONIFICO INCOMPLETO

"In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane Spa, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%.

Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art.1 della L. n.449/97 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n.41/98, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'art.1, co.3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo

bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art.1, co.3, del D.M. n.41/98, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane Spa di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'art.25 del D.L. n.78/10 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell'anno 2012, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (Unico 2013), considerato che l'art.16-bis del Tuir, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d'imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame.

Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato..."

Alla luce degli interventi dell'Agenzia Entrate qui esposti, appare chiara l'inversione di tendenza veicolata dall'ultima R.M. del 7 giugno scorso, con riferimento ai bonifici effettuati a partire dal 6 luglio 2011¹⁵. Tale chiarimento potrebbe portare, tuttavia, al paradosso che, a fronte di un bonifico errato effettuato dal contribuente nel 2011 o prima del 26 giugno 2012, la ripetizione dello stesso, eseguito dopo il 26 giugno 2012, potrebbe generare un aumento del *bonus* fiscale del 14% (dal 36% al 50%) per effetto delle nuove norme.

Le modifiche sulla detrazione 55%

Per quanto attiene, specificamente agli interventi agevolabili al 55%, si ricorda che, già l'art.4, co.4 del D.L. n.201/11 aveva prorogato al 31 dicembre 2012 la norma che consentiva la detrazione fiscale degli interventi destinati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Nel merito si menziona che la stessa norma aveva previsto che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'agevolazione in questione sarebbe stata di fatto assorbita nella detrazione Irpef del 36% di cui all'art.16-bis, co.1, lett. b).

In tale contesto, il citato Decreto Sviluppo (D.L. n.83/12) all'art.11 stabilisce:

- per le spese sostenute dall'1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 che la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica potrà essere applicata nella misura del 50% delle spese sostenute, fermi restando i valori massimi a seconda della tipologia dell'intervento¹⁶;
- la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, della disposizione sopra esaminata e contenuta nel comma 4, dell'art.4, D.L. n.201/11 secondo la quale la detrazione del 55% viene assorbita dal gennaio 2013 in quella del 36%¹⁷.

Nella sostanza quindi, l'agevolazione del 55% continua ad applicarsi con le regole "ordinarie" previste dalla norma istitutiva (L. n.296/06) per tutto il 2012. Dal primo gennaio al 30 giugno 2013 il *bonus* sul risparmio energetico (55%) scenderà al 50%, sempre con le stesse regole, ad eccezione di una rimodulazione del tetto massimo di spesa che aumenterà leggermente essendo calcolato sull'importo fisso della detrazione.

Alla luce dell'eliminazione normativa introdotta dal decreto in commento, ad oggi, rimane comunque, senza previsione di legge l'agevolazione specifica destinata al risparmio energetico (*ex* 55%, ora 50% dal 1/1/13), per gli interventi il cui pagamento avverrà dopo il 30 giugno 2013.

¹⁵ Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/11) questa ritenuta è pari al 4%. Con la C.M. n.40/10 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all'applicazione di questo adempimento.

¹⁶ Questo perché il Decreto Sviluppo in questione (D.L. 83/2012) "agisce" sull'art.1, co.48 della L. n.220/10, la quale a sua volta richiama la L. n.296/06 con tutti i limiti e le regole ad essa relativi.

¹⁷ Nel merito si ricorda, come specificato nel presente contributo, che già il decreto Monti (D.L. n.201/11) aveva prorogato l'agevolazione del 55% a tutto il 2012. Dal punto di vista normativo, infatti, nell'art.1, co.48, della L. n.220/10, le parole "31 dicembre 2011" sono state sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". Conseguentemente, per quanto attiene l'agevolazione del 55% per tutto il 2012 la norma si applica nei limiti e nelle forme stabilite dalla L. n.296/06.

⇒ I requisiti previsti dalla L. n.296/06. Gli interventi agevolabili

	Importo massimo della detrazione, in euro (invariato)	Anno 2012 Importo massimo della spesa detraibile, in euro	Dal 01/01/2013 al 30/06/2013 Importo massimo della spesa detraibile, in euro
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000,00	181.818,18	200.000,00
Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	60.000,00	109.090,90	120.000,00
Interventi di installazione di pannelli solari	60.000,00	109.090,90	120.000,00
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000,00	54.545,45	60.000,00

Gli ultimi chiarimenti: la norma Aidc n.184 del 10 luglio 2012

Con la [norma di comportamento n.184 del 10 luglio 2012](#), l'Aidc ha preso posizione in merito alla corretta interpretazione dell'art.1, co.344 della L. n.296/06.


In particolar modo, la norma di comportamento in commento si è soffermata sul contenuto sostanziale della legge che governa l'agevolazione del 55%, osservando che la stessa non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d'impresa, nonché tutti i titolari di reddito d'impresa, inclusi società ed enti), ma prescrive soltanto il puntuale rispetto di alcuni adempimenti, indicati negli artt.4 e seguenti del D.M. 19/02/07.

Di conseguenza, l'Aidc ritiene non corretta l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate di cui alla [R.M. n.340/E del 01/08/08](#) a mezzo della quale quest'ultima ritiene che l'agevolazione del 55% non spetterebbe per i lavori eseguiti da un titolare di reddito d'impresa su unità immobiliari (abitative o non) adibite a locazione e quindi, in pratica, non spetterebbe alle cosiddette "società immobiliari di gestione" per le unità immobiliari non utilizzate direttamente.

La critica a tale tesi, formulata dalla norma di comportamento in esame, è fondata sull'errata spiegazione di "interpretazione sistematica" presa a fondamento dall'Agenzia delle Entrate, in virtù della quale il beneficio sarebbe, nel caso di specie, attribuibile "esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi".

La stessa Aidc fa notare che, nel caso di proprietario/usufruttuario persona fisica concedente in locazione a terzi l'unità immobiliare abitativa, il beneficio può essere attribuito sia al proprietario o usufruttuario sia al conduttore, a seconda di chi effettivamente esegue e sostiene la spesa dell'intervento.

Alla luce di ciò, si dovrebbe giungere alla stessa conclusione anche nel caso in cui il proprietario fosse un imprenditore, non essendo individuabile né condivisibile una logica differente.

 Una corretta interpretazione "sistematica" della normativa connessa con la detrazione fiscale in commento dovrebbe, infatti, condurre a identificare l'obiettivo dell'agevolazione nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l'utilizzatore, poiché l'unica condizione posta dalla L. n.296/06, e dai provvedimenti attuativi, è che il beneficio spetti a chi sostiene la spesa.